



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrato alla Corte dei Conti il 24 novembre 2010, reg. 19, fg. 235;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2022 con il quale al dott. Andrea Abodi è conferito l'incarico di Ministro senza portafoglio per lo Sport e i Giovani;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2022, con il quale al dott. Andrea Abodi sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di sport e giovani, nonché in materia di anniversari nazionali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 maggio 2020 ai sensi del quale l'Ufficio per lo sport assume la configurazione dipartimentale, con la denominazione di Dipartimento per lo sport;

VISTO l'articolo 50-*bis* del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante "Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.", come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, recante "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40.", che ha previsto l'istituzione, entro il 31 dicembre 2023, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per lo sport, dell'Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo, al fine di favorire la migliore conoscenza e attuazione delle disposizioni in materia di lavoro sportivo e di monitorare l'entrata in vigore della riforma, di cui ai citati decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40;

CONSIDERATO che l'istituzione dell'Osservatorio si rende necessaria al fine di favorire la migliore conoscenza e attuazione delle disposizioni in materia di lavoro sportivo dettate dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come successivamente integrato e modificato, in ultimo con il decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, nonché di monitorare l'entrata in vigore della riforma e di verificarne l'impatto sul sistema sportivo;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2 del citato l'articolo 50-*bis* del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, << Con decreto dell'Autorità delegata per lo sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le linee operative e le attività strumentali all'espletamento dei compiti di cui al comma 1, nonché l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio.>>



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'istituzione, alla disciplina nonché alla definizione della relativa composizione, delle attività, dei compiti, organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo,

SULLA PROPOSTA del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

DECRETA

Art. 1

Istituzione dell'Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo (di seguito «Osservatorio»), quale organo consultivo in materia di lavoro sportivo.
2. L'Osservatorio ha sede presso gli Uffici del Ministro per lo sport e i giovani, è istituito per la durata di quattro anni ed è rinnovabile per un ulteriore quadriennio.

Art. 2

Compiti dell'Osservatorio

1. All'Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) promuovere iniziative coordinate anche con i soggetti dell'ordinamento sportivo per la migliore conoscenza e applicazione delle norme in materia di lavoro sportivo;
 - b) effettuare un costante monitoraggio della corretta applicazione della normativa in materia di lavoro sportivo, acquisendo ogni utile informazione dai soggetti dell'ordinamento sportivo;
 - c) esaminare le eventuali problematiche emerse all'esito dell'entrata in vigore della normativa in materia di lavoro sportivo e farsi promotore di eventuali iniziative correttive o migliorative, anche sotto il punto di vista della sostenibilità complessiva della riforma;
 - d) proporre al Dipartimento per lo sport il materiale per la pubblicazione di un rapporto annuale sulla situazione del lavoro sportivo in ambito nazionale.
2. Nello svolgimento dei propri compiti l'Osservatorio:
 - a) svolge attività di studio, analisi, ricerca e monitoraggio, formula proposte e assicura il supporto all'esercizio delle funzioni di indirizzo in materia di lavoro sportivo, innovazione normativa, misurazione e valutazione della regolamentazione, con particolare riferimento alla valutazione dell'impatto della riforma in materia di lavoro sportivo, anche con approfondimenti e focus attraverso i canali della comunicazione istituzionale, mediante la pubblicazione di articoli e notizie sui siti web istituzionali del Ministro per lo sport e i giovani e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che potranno realizzarvi una sezione dedicata;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- b) favorisce iniziative e incontri, anche seminari, con le istituzioni e gli altri soggetti anche dell'ordinamento sportivo finalizzati a favorire la migliore conoscenza delle norme e delle buone pratiche in materia di lavoro sportivo;
 - c) provvede all'analisi di eventuali criticità e difformità applicative connesse all'entrata in vigore della riforma;
 - d) formula le proposte e mette a disposizione il materiale scientifico per la pubblicazione del rapporto annuale sulla situazione del lavoro sportivo in ambito nazionale.
- 3.** L'Osservatorio si esprime, altresì, su ogni altra questione segnalata dal Ministro per lo sport e i giovani e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 3

Composizione dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio è composto come segue:

- a) un rappresentante designato dal Ministro per lo sport e i giovani, che lo presiede;
- b) un rappresentante designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
- c) un rappresentante designato dal Ministro dell'economia e finanze;
- d) un rappresentante designato dal Ministro della salute;
- e) un rappresentante designato dal Ministro per la pubblica amministrazione;
- f) un rappresentante designato dal Consiglio Nazionale del CONI;
- g) un rappresentante designato dal Consiglio Nazionale del CIP;
- h) un rappresentante designato dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281;
- i) un rappresentante designato dal CNEL;
- l) un rappresentante designato da Sport e salute S.p.a.;
- m) un rappresentante designato dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL);
- n) un rappresentante designato dall'INPS;
- o) un rappresentante designato dall'INAIL;
- p) un rappresentante designato dal Dipartimento per lo sport, che esercita anche le funzioni di segretario.

2. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alla trattazione di tematiche di specifico interesse, rappresentanti di altri ministeri, soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati alla questione del lavoro sportivo e alla sua applicazione.

3. Ciascun componente resta in carica per tutta la durata dell'Osservatorio e cessa dall'incarico a seguito di dimissioni volontarie o di revoca da parte del soggetto che lo ha nominato.

Art. 4

Funzionamento dell'Osservatorio

1. Il Presidente stabilisce gli indirizzi e gli orientamenti generali dell'attività dell'Osservatorio, può istituire gruppi di lavoro, a cui partecipano i componenti dell'Osservatorio stesso e, se del caso, i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 3.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

2. L'Osservatorio adotta annualmente e aggiorna, anche in relazione ai risultati dell'attività svolta, un programma delle attività che individui, tra l'altro:

- a) i temi da approfondire in via prioritaria ai fini della promozione, della diffusione e dell'efficace attuazione della disciplina in materia di lavoro sportivo;
- b) le fonti informative di carattere scientifico, le basi dati statistiche e i sistemi informativi necessari per supportare l'esercizio delle competenze dell'Osservatorio stesso;
- c) le specifiche iniziative di rilevazione, studio, analisi e approfondimento tecnico metodologico in materia di lavoro agile da realizzare e i risultati previsti.

3. Le riunioni dell'Osservatorio si svolgono, di norma, con modalità telematiche. L'Osservatorio si riunisce in presenza con cadenza almeno trimestrale, o su richiesta del Presidente. Nel caso in cui, nello svolgimento della sua attività, debba adottare determinazioni, queste sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Alle riunioni dell'Osservatorio partecipa anche il Dipartimento per lo sport che assicura l'attività di segreteria, la gestione e il supporto amministrativo per il funzionamento e l'esercizio dei compiti dell'Osservatorio, in qualità di Segreteria tecnica.

5. La Segreteria tecnica fornisce supporto tecnico qualificato per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio e, in particolare:

- a) cura l'istruttoria di tutte le questioni da sottoporre all'esame dell'Osservatorio;
- b) redige e mette a disposizione dei componenti dell'Osservatorio prospetti informativi analitici contenenti i dati necessari per le valutazioni da assumere;
- c) fornisce assistenza nel corso delle riunioni dell'Osservatorio con proprio personale e la strumentazione tecnico-logistica;
- d) effettua studi e ricerche in specifici settori richiesti dal Presidente;
- e) predispone le bozze dei documenti in discussione e i verbali delle riunioni e provvede a documentare tutte le attività dell'Osservatorio;
- f) raccoglie i dati necessari per il monitoraggio;
- g) fornisce il supporto necessario per il costante aggiornamento del sito web dedicato alle attività dell'Osservatorio.

Art. 5 ***Oneri finanziari***

1. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa, o altri emolumenti comunque denominati.

3. Alle attività della Segreteria tecnica il Dipartimento per lo sport provvede con le ordinarie risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Il presente decreto, da pubblicare sul sito del Governo e del Dipartimento per lo Sport, è trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Roma,

Il Ministro per lo Sport e i Giovani

Andrea Abodi

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Marina Elvira Calderone